



POLITECNICO DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Indice

Sommario

POLITECNICO DI TORINO	3
REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	3
Art. 1. Definizioni	3
Art. 2. Campo di applicazione	6
Art. 3. Unità Produttive o Strutture.....	7
Art. 4. Datore di lavoro – Individuazione, obblighi ed attribuzioni	7
Art. 5 Lavoratori – Individuazione, obblighi ed attribuzioni	9
Art. 6. Dirigente (ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Individuazione, obblighi e attribuzioni	10
Art. 7. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio – Individuazione, obblighi e attribuzioni.....	13
Art. 8. Preposti – Individuazione, obblighi e attribuzioni	14
Art. 9 Il Responsabile dell'attività didattica in aula – Individuazione, obblighi e attribuzioni	15
Art. 10 Studenti – Individuazione, obblighi ed attribuzioni	16
Art. 11. Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza	16
Art. 12. Servizio di prevenzione e protezione	17
Art. 13 Addetto al Servizio prevenzione e protezione – Individuazione, obblighi e attribuzioni.....	17
Art. 14 Addetto alle Squadre di Emergenza ASE – Individuazione, obblighi e attribuzioni.....	18
Art. 15. Laboratori/unità di ricerca del Politecnico ospitati presso Enti esterni	18
Art. 16. Enti ospitati dal Politecnico	19
Art. 17. Disposizioni transitorie e finali.....	19

POLITECNICO DI TORINO
REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Premessa

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono attuazione delle norme dettate dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 - *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, e successive modifiche e integrazioni, e perseguono le finalità di cui all’art.1 del citato D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., con riferimento e tenuto conto delle peculiari caratteristiche delle strutture organizzative in cui si articola il Politecnico di Torino, delle figure professionali che vi operano e delle attività da esse svolte, nonché in considerazione delle particolari esigenze dell’Ateneo in quanto Istituto di istruzione universitaria.

In attesa della emanazione dei Decreti ministeriali applicativi nei riguardi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dall’art.3, comma 2, D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., le disposizioni del presente Regolamento fanno riferimento a quanto previsto nel Decreto Interministeriale 5 agosto 1998, n. 363 - *“Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni”*. Le stesse rimarranno comunque in vigore anche nel caso di mancata emanazione dei Decreti ministeriali applicativi di cui all’art.3, comma 2, D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., e sino all’approvazione di specifiche norme di revisione del presente Regolamento emanate in applicazione dei sopra citati Decreti ministeriali.

Art. 1. Definizioni

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, si esplicitano nel seguito le definizioni con indicazione del relativo riferimento normativo e/o che derivano direttamente dall’organizzazione aziendale del Politecnico.

Si intendono per:

a) Luogo di lavoro

“luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. (art. 62 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

In accordo con le definizioni di cui ai punti d), e) del presente articolo, sono considerati luoghi di lavoro anche i luoghi collocati presso Enti esterni o Aziende accessibili ai lavoratori del Politecnico nell’ambito di appositi accordi di partnership siglati dall’Ateneo e “i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime,

di rilevamento ambientale”

b) Unità produttive o Strutture

“stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” (art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);

“si intendono per unità produttive le Strutture dell'Amministrazione Centrale, i Dipartimenti, i Centri autonomi, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra Struttura singola o aggregazione di Strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di Ateneo (art. 2, comma 2, D.I. n. 363/98).

c) Politecnico/Ateneo

tutte le sedi metropolitane e decentrate del Politecnico di Torino

d) Laboratorio

“sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte [...] (art. 3, comma 3, D.I. n. 363/98)

Sono considerati laboratori anche i locali attrezzati con videotermini in cui si svolga attività didattica ed i luoghi pubblici e/o esterni in cui vengono svolte attività di sperimentazione

e) Aula

sono considerate aule, ai fini del presente Regolamento, i luoghi o gli ambienti in cui si svolga attività didattica che non comporti l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici, ad esclusione dell'impianto audio visivo e delle differenti tipologie di lavagna e proiettore.

f) Attrezzature di lavoro:

“qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro” (art. 69, c.1, lett.a) D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)

g) Macchine autocostruite a fini di ricerca

“le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori” (art. 1 c.2 lett. h) D.Lgs. 17/10)

h) Datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) (art. 2, comma 1, D.I. n.363/98)

“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri

decisionali e di spesa[...]” (art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);

“il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell’università, viene individuato nel Rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il Rettore” (art. 2, comma 1, D.I. n.363/98).

i) Lavoratore

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari. Al lavoratore così definito è equiparato ... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione ... ” (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);

“oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell’università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l’attività presso le strutture dell’università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione” (art. 2, comma 4, D.I. n. 363/98).

j) Dirigente (ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro)

“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.)

k) Responsabile della attività di didattica o di ricerca in laboratorio

“il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio” (art. 2, comma 5, D.I. n.363/98).

Nell’ambito del presente Regolamento per brevità “RADRL”

l) Responsabile dell’attività didattica in aula

il soggetto che svolge attività didattiche in un’aula per conto dell’Ateneo.

m) Studente

soggetto partecipante ai corsi universitari e di formazione erogati dall'Ateneo.

n) Preposto

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

o) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro” (art. 2, comma 1, lett. i) D.L. n.363/98).

Nell'ambito del presente Regolamento per brevità RLS

p) Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi” (art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

Nell'ambito del presente Regolamento per brevità RSPP.

q) Addetto al Servizio di prevenzione e protezione

“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, facente parte del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi” (art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

Nell'ambito del presente Regolamento per brevità ASPP

r) Addetto alle Squadre di Emergenza del Politecnico

“lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza” (art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

Nell'ambito del presente Regolamento per brevità ASE.

Art. 2. Campo di applicazione

1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a:

- a) tutte le *attività lavorative*, di didattica, di ricerca o di servizio, svolte presso il Politecnico, presso tutte le sue Sedi, Strutture e uffici, laboratori decentrati;
- b) tutte le *attività lavorative*, di didattica, di ricerca o di servizio, svolte presso Enti esterni e disciplinate da apposite Convenzioni ai sensi dall'Art. 15 del presente Regolamento;
- c) tutte le *attività lavorative*, di didattica, di ricerca o di servizio, svolte in luoghi e ambienti di lavoro al di fuori dell'Ateneo, delle sue Sedi, Strutture, uffici e laboratori decentrati (quali ad esempio, siti per rilevazioni o studi architettonici, urbanistici e ambientali, ovvero campagne archeologiche, geologiche, marittime, cantieri di prova, ecc) e che necessitino di una

disciplina ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

- d) tutti i lavoratori del Politecnico, subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi equiparati secondo quanto previsto dall'art.1 lett.i) del presente Regolamento
- 2) Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta attività lavorativa per conto del Politecnico presso Aziende o Enti esterni, così come di quello di Aziende o Enti esterni che svolgono la loro attività presso il Politecnico, nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi di cui al comma 2 dell'art. 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal citato D. Lgs 81/08 e s.m.i., sono individuati di intesa tra gli Enti convenzionati ed il Politecnico, attraverso specifici accordi e convenzioni. Tali accordi, ai sensi di quanto disciplinato dall'Art. 15 del presente Regolamento, devono essere perfezionati prima dell'inizio delle attività in essi previste e tempestivamente comunicati al Servizio Prevenzione e Protezione.

Art. 3. Unità Produttive o Strutture

- 1) Sono individuate quali "Unità produttive", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'art.1, lett.b), del presente Regolamento, le seguenti Strutture:
- le Strutture dell'Amministrazione Centrale (Strutture di I livello);
 - i Dipartimenti.
- 2) Il Rettore può, con successivo e apposito provvedimento, individuare inoltre quale "Unità Produttiva" ogni altra Struttura singola o eventuale aggregazione di Strutture omogenee, dotata di poteri di spesa e di gestione.

Art. 4. Datore di lavoro – Individuazione, obblighi ed attribuzioni

- 1) Il Rettore, in quanto Rappresentante legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, è individuato, anche in forza di specifica delibera del CDA, quale Datore di lavoro del Politecnico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.b), D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 2, comma 1, D.I. 363/98.
- 2) Il Rettore, in quanto Datore di lavoro dell'Ateneo, provvede:
- a) alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, secondo quanto previsto dagli artt.17, comma 1, lett.a), e 28, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni individuate nell'art.10 del D.I. 363/98 e secondo quanto ivi espressamente previsto. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Rettore in quanto Datore di lavoro ed al Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio dal quale dipendono dette attività;
 - b) alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi, secondo quanto previsto dagli

- artt.17, comma 1, lett.a), 28, commi 2 e 3, e 29, D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., recante l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e del programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, dei Dirigenti (ai fini della sicurezza) e previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- c) alla valutazione ed elaborazione del DUVRI nel caso in cui il Politenico sia committente di lavori al suo interno ovvero in caso in cui si possano verificare interferenze con soggetti esterni
 - d) alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP), ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. b), e 32, comma 8, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - e) alla designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (ASSP), ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - f) alla nomina del medico competente, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - g) alla adozione delle misure necessarie ai fini della gestione delle emergenze, prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo quanto previsto dagli artt.43 e ss. D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.t), D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
 - h) alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett.b), D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
 - i) alla definizione, presa visione dell'analisi del rischio di cui è comunque responsabile, della natura e delle priorità degli interventi eventualmente necessari per gli adeguamenti delle misure generali di tutela di cui all'art.15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al progresso della tecnica e delle conoscenze, nonché per l'adeguamento a nuove disposizioni legislative;
 - j) ad assicurare il coordinamento delle attività del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art.35 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
 - k) alla presentazione annuale, in fase di autorizzazione del budget per la sicurezza, al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, del piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione di cui all'art.35 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.b), D.I. 363/98. A tal fine i Dirigenti, in accordo con il Direttore Generale e con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione concorreranno alla definizione delle necessità di budget previsionali in coerenza con specifiche Linee Guida di Ateneo;
 - l) ad attuare tutte le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, D.I. 363/98, per le ipotesi di

- progettazione e impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o altri mezzi tecnici realizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio svolte presso l'Ateneo, nonché in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici fisici o biologici realizzati nelle predette attività;
- m) all'assolvimento di tutti gli altri obblighi previsti per il Datore di lavoro dall'art.18 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
 - n) ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza e che i Dirigenti e i Preposti ricevano una adeguata e specifica formazione con aggiornamento periodico in relazione ai rispettivi compiti in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
 - o) allo svolgimento di tutti gli altri compiti e funzioni ed all'assolvimento di tutti gli altri obblighi attribuitigli dalla Legge, in quanto Datore di lavoro, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, non espressamente previste nelle precedenti lettere.
- 3)** Il Rettore, ai fini dello svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'apporto consultivo e della collaborazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi nonché del Medico Competente.
- 4)** Il Rettore, stante la complessità della struttura, il numero dei lavoratori, dei dipartimenti, dei laboratori e viste le necessarie competenze tecniche specifiche richieste, anche al fine di poter adempiere correttamente ai compiti previsti dalla Legge ed assicurare l'efficace attuazione delle tutele dei lavoratori del Politecnico è sin d'ora previsto che possa con apposita Delega di funzioni, trasferire in tutto o in parte gli obblighi e le attribuzioni proprie del Datore di lavoro, in quanto delegabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e nel rispetto dei requisiti e delle forme ivi previste a soggetti terzi, tra cui i dirigenti ai fini della sicurezza (di cui si dirà all'articolo 6) e i Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio (come individuati nel successivo art.7) per quanto attiene alle attività di didattica o di ricerca in laboratorio di loro competenza e limitatamente ad esse.

Art. 5 Lavoratori – Individuazione, obblighi ed attribuzioni

- 1) Si intendono lavoratori del Politecnico:
- a) il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo;
 - b) i titolari di assegni di ricerca;
 - c) i tesisti, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischio;
 - d) i lavoratori non organicamente strutturati, ma dei quali il Politecnico di Torino si avvale in virtù di appositi e regolari contratti;
 - e) il personale appartenente ad altri Enti che, nell'ambito di specifici accordi e convenzioni, operi in locali universitari;

- f) gli allievi degli istituti universitari nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.
- 2) Tutti i lavoratori sono tenuti a prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, della salvaguardia dell'ambiente e in particolare sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art.20 D. Lgs. n.81/08 e s.m.i., dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle disposizioni di esecuzione emanate dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai RADRL.
- 3) Tutti i lavoratori devono:
- a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - b) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione nel rispetto dell'art 78 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - d) segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere precedenti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente;
 - e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza ovvero di segnalazione o di controllo;
 - f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g) partecipare ai programmi di informazione, formazione e addestramento organizzati dal Datore di lavoro;
 - h) contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 4) Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze e quello incaricato del primo soccorso, deve frequentare i corsi di formazione ed informazione organizzati dall'Amministrazione.
- 5) Gli ospiti, i visitatori e gli altri eventuali soggetti esterni operanti presso l'Ateneo sono tenuti a rispettare le disposizioni dell'Ateneo in materia di Salute e Sicurezza.

Art. 6. Dirigente (ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Individuazione, obblighi e attribuzioni

- 1) Sono Dirigenti ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.d), D.Lgs. n.81/08 e s.m.i

- il Direttore Generale, per le Strutture di sua competenza e per le Strutture di staff agli Organi di Ateneo;
- il Responsabile di Struttura di I Livello dell'Amministrazione Centrale.
- il Direttore di Dipartimento;
- eventuali altri soggetti, il cui atto di istituzione contemplerà la nomina formale quale Dirigente ai fini della sicurezza.

2) I Dirigenti, che organizzano e dirigono le attività lavorative ovvero di didattica o di ricerca o di servizio nell'ambito delle Strutture loro afferenti, sono tenuti all'adozione di tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, necessarie ai fini della sicurezza e igiene del lavoro, a rispettare e far rispettare le disposizioni sia generali sia particolari in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a vigilare sull'osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori. In via esemplificativa, oltre a quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. provvedono a:

- a) attuare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dalle lettere da b) a bb) dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fatte salve quelle a carico del Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, precisate nel successivo articolo 7;
- b) attivarsi affinché venga aggiornato, in occasione di inizio di nuove attività o di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il Documento di valutazione dei rischi di cui agli artt.17, comma 1, lett.a), e 28 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., comunicando al Servizio prevenzione e protezione tutte le informazioni utili e necessarie a detto fine;
- c) attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi, indicate dal Datore di lavoro, organizzando le attività a rischio prima che le stesse vengano poste in essere e vigilando su di esse;
- d) designare gli addetti all'emergenza, all'evacuazione, alla lotta antincendio e al primo soccorso per ciascuna delle Sedi di cui la Struttura è composta, comunicando il loro nominativo al personale della Struttura ed al Servizio di prevenzione e protezione;
- e) verificare l'inserimento delle clausole che disciplinano i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza nelle convenzioni con Consorzi o altri Enti esterni in coordinamento con il Servizio prevenzione e protezione;
- f) prendere le misure appropriate, anche attraverso limitazione degli accessi, affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone o utilizzino macchine e attrezzature, comprese le macchine appositamente progettate e costruite ai fini di ricerca, che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- g) definire tempi ed attuare le procedure, in esito a formale autorizzazione, per l'accesso ai laboratori al di fuori dell'orario ufficiale di apertura delle sedi del Politecnico e/o in assenza del

preposto;

- h) frequentare gli appositi corsi di formazione e aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dell'art. 37 del D.Lgs 81/08;
- i) attuare, consultando il Servizio prevenzione e protezione, tutti gli adempimenti necessari alla cooperazione ed al coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi interferenziali nel caso di affidamento di lavori all'interno della Struttura ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi;
- j) segnalare tempestivamente gli infortuni alla struttura competente all'inoltro delle denunce, nonché fornire al Servizio prevenzione protezione tutte le informazioni utili alla ricostruzione dell'evento;
- k) attivarsi nei confronti dei RADRL e vigilare affinché questi ultimi forniscano, anche nei singoli insegnamenti, le istruzioni necessarie a garantire la corretta informazione e formazione degli studenti in laboratorio, come definito nell'art. 1 del presente Regolamento, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

3) I Dirigenti assumono inoltre le seguenti funzioni specifiche:

- a) vigilanza sull'attuazione di tutte le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, D.I. 363/98, per le ipotesi di progettazione, messa in servizio e impiego di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o altri mezzi tecnici, realizzati o auto costruiti nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio svolte presso l'Ateneo, nonché in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici fisici o biologici realizzati nelle predette attività;
- b) vigilanza sulle attrezzature appositamente progettate a fini di ricerca e successivamente convertite a macchine di produzione e/o prove di tipo standardizzato.

4) I Dirigenti possono richiedere il supporto tecnico del Servizio prevenzione e protezione per le attività di prevenzione e protezione dai rischi e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.

5) Ai Dirigenti possono essere trasferiti, con apposito provvedimento di Delega di funzioni a norma dell'art.4, comma 3, del presente Regolamento, gli obblighi e le attribuzioni proprie del Datore di lavoro, in quanto delegabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nel rispetto dei requisiti e delle forme ivi previste.

6) Stante la specificità di ciascuna Struttura dell'Ateneo, i Dirigenti possono indicare, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, altri Preposti cui assegnare compiti ai fini della sicurezza in ragione delle diverse aree di competenza, con il supporto del Servizio prevenzione e protezione e in accordo con il Datore di Lavoro e con il Direttore Generale i quali provvedono alla loro nomina con apposito provvedimento che dovrà essere sottoscritto per accettazione.

7) I Dirigenti, al fine di adempiere correttamente ai compiti loro attribuiti dalla legge e dal presente regolamento in materia di sicurezza, sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria nell'ambito del budget annuale ai fini della Sicurezza, con la facoltà in ogni momento di richiedere le necessarie

integrazioni.

Art. 7. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio – Individuazione, obblighi e attribuzioni

- 1) Con riferimento alla definizione di Laboratorio riportata all'Art.1 lett. d) del presente Regolamento, il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio – RADRL - è individuato in:
 - a) il docente formalmente individuato quale Responsabile di un laboratorio;
 - b) il personale che sovrintende formalmente alle attività di ricerca svolte nell'ambito di uno o più laboratori;
 - c) il titolare di una attività didattica o di ricerca nell'ambito di un laboratorio;
 - d) il titolare di un insegnamento che preveda, a quadro didattico, ore di laboratorio;
 - e) il titolare di attività didattiche o di ricerca svolte all'esterno dell'Ateneo (cantieri, campagne di scavo, visite didattiche, siti industriali, ecc.);
 - f) il relatore di tesi, anche di dottorato, ovvero correlatore responsabile, per attività di ricerca effettuate da studenti nei laboratori del Politecnico o svolte presso Enti esterni, ad eccezione dei casi in cui la dipendenza funzionale dello studente sia formalmente affidata al medesimo Ente esterno presso cui svolge la tesi.
- 2) Ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi, il RADRL, nello svolgimento della propria attività e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Dirigente, con i docenti proponenti le tematiche di ricerca, con il Preposto, con il Servizio di prevenzione e protezione e con il Medico Competente, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, D.L. 363/98, anche richiedendo il necessario supporto tecnico per le attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.
- 3) Ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di lavoro (e/o dei suoi incaricati in caso di delega di funzioni) in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, il RADRL, con riferimento alla propria attività e nell'ambito delle proprie attribuzioni, deve:
 - a) identificare, prima di iniziare nuove attività ovvero in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca e, in ogni caso, con cadenza annuale, tutti i soggetti esposti a rischio, dandone comunicazione al Servizio di Prevenzione e protezione;
 - b) identificare i pericoli, nel caso di nuova attività sperimentale che preveda la realizzazione e/o utilizzo di nuova attrezzatura/processo/sostanza, dandone comunicazione al Servizio prevenzione e protezione;
 - c) provvedere, direttamente o avvalendosi di un qualificato collaboratore, all'informazione, formazione e addestramento di tutti i soggetti esposti sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo, dandone comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione.

- d) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori in particolare in caso di avviamento di nuove tematiche di ricerca sperimentale presso i laboratori, affinché sia aggiornato il documento di valutazione dei rischi, fornendo al Servizio prevenzione e protezione tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività;
- e) elaborare, consultando se necessario il Servizio Prevenzione e protezione e condividendone i contenuti con il Preposto, le eventuali procedure operative, buone prassi di lavoro, protocolli e regole di accesso, per gli aspetti di sicurezza connessi con le attività a rischio;
- f) adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- g) vigilare sull'osservanza e sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione, comprese quelle emanate dalla Struttura a cui la singola attività di ricerca in laboratorio afferisce, con particolare attenzione nei confronti degli studenti;
- h) frequentare i corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in relazione alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- i) attuare tutte le disposizioni di cui all'art. 9, D.I. n.363/98, per le ipotesi di progettazione e impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o altri mezzi tecnici realizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio di cui egli è responsabile, nonché in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici fisici o biologici realizzati nelle predette attività.

Art. 8. Preposti – Individuazione, obblighi e attribuzioni

- 1) Sono individuati Preposti ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. e), D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.:
 - i Responsabili Gestionali Amministrativi (RGA);
 - i Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL);
 - i Responsabili dell'attività didattica in aula;
 - altre figure appositamente individuate.
- 2) Il Datore di Lavoro e il Direttore Generale possono, su indicazione dei Dirigenti e con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione, nominare altri soggetti con qualifica di Preposto, attribuendo agli stessi i relativi compiti e funzioni.
- 3) I Preposti, con riferimento all'ambito delle attività lavorative ovvero di ricerca o di servizio loro afferenti, in base a quanto previsto dall'art.19 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e secondo le proprie attribuzioni e competenze provvedono a:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle disposizioni dell'Ateneo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare il loro Dirigente;

- b) verificare affinché soltanto i soggetti che hanno ricevuto adeguate informazione, formazione e addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori e gli altri soggetti, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) in caso di emergenza con scenari di rischio grave e immediato, informare tempestivamente i soggetti esposti circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori ovvero agli altri soggetti di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro o l'attività, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) frequentare gli appositi corsi di formazione e aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'art.37 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i..
- 4) Nel caso in cui nell'ambito dello stesso laboratorio siano individuati più Preposti, ovvero siano operativi uno o più RADRL, questi sono formalmente tenuti a collaborare efficacemente nell'ottica della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed in particolare degli studenti: il coordinamento delle azioni spetta al Dirigente per la sicurezza così come individuato all'Art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9 Il Responsabile dell'attività didattica in aula – Individuazione, obblighi e attribuzioni

- 1) È Responsabile dell'attività didattica in aula colui che svolge attività didattica in un'aula per conto dell'Ateneo. In linea esemplificativa si intendono:
 - a) i docenti titolari dei corsi,
 - b) i docenti a contratto,
 - c) gli assistenti,
 - d) i collaboratori di supporto alla didattica complementare e tutti i soggetti incaricati.
- 2) Al Responsabile dell'attività didattica in aula è riconosciuta la funzione di Preposto: la nomina a Preposto e la sua accettazione formale dovranno essere contestuali all'assegnazione dell'incarico didattico.
- 3) Il Responsabile dell'attività didattica, ricevute dal Servizio Prevenzione e Protezione adeguate informazioni sulle capienze delle aule e sulle procedure di emergenza delle Strutture in cui svolge l'attività di docenza, deve:
 - a) attuare le procedure di emergenza come previste nel piano medesimo con particolare attenzione

alle persone con ridotta o impedita mobilità;

- b) vigilare sull'osservanza da parte degli studenti delle indicazioni di sicurezza ad essi fornite con riferimento, tra le altre, della completa fruibilità delle vie di esodo;
- c) verificare che la capienza dell'aula non venga superata ed in tal caso attuare quanto previsto al punto successivo;
- d) segnalare tempestivamente al Servizio di Prevenzione e Protezione le eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza;
- e) verificare che, in caso di evacuazione, l'aula venga abbandonata con ordine ed accompagnare gli studenti nel luogo sicuro indicato nel piano di evacuazione;
- f) dare istruzioni, nel caso di pericolo grave e immediato, affinché gli studenti si mettano in condizioni di sicurezza, coordinandosi con le squadre di emergenza.
- g) frequentare gli appositi corsi secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i..

Art. 10 Studenti – Individuazione, obblighi ed attribuzioni

- 1) Gli studenti che frequentano gli spazi del Politecnico, devono attenersi alle disposizioni di tutela della sicurezza e della salute ad essi impartite.
- 2) Gli studenti devono:
 - a) osservare le disposizioni e le istruzioni loro impartite dai docenti in aula;
 - b) seguire le indicazioni fornite loro dagli addetti antincendio e primo soccorso in caso di emergenza;
 - c) non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - d) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o altrui.
- 3) Gli studenti sono informati dei loro obblighi in materia di sicurezza e salute come individuati dal presente Regolamento, per il tramite dell'area Gestione Didattica del Politecnico attraverso idonee istruzioni elaborate di concerto con il Servizio Prevenzione e Protezione.
- 4) Durante il tempo in cui gli studenti sono applicati ai "Laboratori", così come definiti nel presente Regolamento all'Art. 1 lett. d), questi assumono temporaneamente la qualifica di "lavoratore" ed in quanto tali ne godono i diritti ed i doveri come previsto dall'Art. 5.

Art. 11. Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

- 1) Le Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza – RLS - di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. sono designate tra il personale del Politecnico di Torino, secondo modalità definite in sede di contrattazione sindacale.
- 2) Le attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RLS – sono disciplinate dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Art. 12. Servizio di prevenzione e protezione

- 1) Il Servizio di prevenzione e protezione dell'Ateneo, previsto dalle disposizioni di cui agli artt.31 e ss. del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., è costituito dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione – RSPP – e dagli Addetti al predetto Servizio – ASPP.
- 2) Al Servizio di prevenzione e protezione spettano i compiti e le attribuzioni di cui alla Sezione III, Capo III, Titolo I, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. In particolare, in via esemplificativa, il Servizio provvede alla:
 - a) individuazione dei fattori di pericolo, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e per la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza della organizzazione aziendale;
 - b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione dai rischi attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
 - c) individuazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza;
 - d) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ateneo;
 - e) proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
- 3) Il Servizio di prevenzione e protezione partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
- 4) Il Datore di Lavoro, di concerto con il Direttore Generale del Politecnico da cui il Servizio di prevenzione e protezione è funzionalmente dipendente, può definire ulteriori compiti ed attribuzioni del Servizio nelle materie di sua competenza.

Art. 13 Addetto al Servizio prevenzione e protezione – Individuazione, obblighi e attribuzioni

- 1) L'Addetto al Servizio prevenzione e protezione – ASPP -, in possesso dei requisiti previsti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., è individuato dal Rettore tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
- 2) L'ASPP, nell'ambito dell'incarico specifico, attua le direttive del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione relative allo svolgimento dei compiti e dell'attività del Servizio stesso.
- 3) L'ASPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
- 4) L'ASPP collabora con i Dirigenti, con i RADRL, con i Preposti al fine di:
 - a) individuare i pericoli connessi agli ambienti di lavoro ed alle attività ivi svolte, anche attraverso sopralluoghi periodici;
 - b) raccogliere e organizzare, anche in forma scritta, sulla base di documenti e moduli predefiniti, le informazioni necessarie ai fini della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) rilevare e riferire al Dirigente, al RADRL ed al RSPP, eventuali situazioni di rischio di cui giunga direttamente o indirettamente a conoscenza;

- d) verificare che siano individuati tempestivamente i lavoratori esposti ai rischi e sia fatta compilare loro la documentazione informativa prevista;
- e) fornire supporto operativo al Dirigente, al RADRL ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nello svolgimento delle attività volte all'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, per gli aspetti di loro rispettiva competenza.

Art. 14 Addetto alle Squadre di Emergenza ASE – Individuazione, obblighi e attribuzioni

- 1) Gli ASE vengono individuati dai Dirigenti ai fini della sicurezza tra i lavoratori del Politecnico, come individuati ai sensi dell'Art. 1 lett. i) del presente Regolamento, afferenti alla loro Struttura.
- 2) Gli ASE devono essere in numero adeguato rispetto al livello di rischio delle attività lavorative, alla numerosità degli utenti ed alla posizione e caratteristiche dei fabbricati. Il Dirigente può avvalersi del supporto del Servizio Prevenzione e Protezione per individuare la numerosità corretta e la dislocazione ottimale degli ASE rispetto alla propria Struttura.
- 3) Il Datore di Lavoro, (o i suoi incaricati in caso di delega di funzioni) in accordo con il Direttore Generale, designa formalmente gli ASE individuati dai Dirigenti ai fini della sicurezza. Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 43 c.3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
- 4) Gli ASE ricevono adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico così come previsto dalla Normativa, inoltre devono disporre di attrezzature adeguate rispetto alla valutazione dei rischi presenti.
- 5) Gli ASE, in funzione della valutazione del rischio, possono essere sottoposti dal Medico Competente al conseguente protocollo di sorveglianza sanitaria, atto a garantire la loro idoneità al compito specifico di addetto alle squadre di emergenza presso la Sede del Politecnico in cui prestano servizio.
- 6) Gli ASE in servizio, in caso di attivazione del Piano di Emergenza della Sede, sono chiamati ad intervenire presso tutte le Strutture della Sede ed in particolare presso le aule didattiche e gli spazi comuni.

Art. 15. Laboratori/unità di ricerca del Politecnico ospitati presso Enti esterni

- 1) Nel caso di laboratori/unità di ricerca del Politecnico stabilmente ospitati presso Enti esterni, devono essere definite dall'Amministrazione, con il supporto del Servizio prevenzione e protezione, specifiche Convenzioni per l'utilizzo degli spazi che definiscano anche l'attribuzione delle responsabilità per l'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i..
- 2) Il personale del Politecnico operante nei laboratori/unità di ricerca ospitato presso Enti esterni all'Ateneo deve comunque attenersi alle procedure dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela e collaborando per l'individuazione dei rischi interferenziali.

- 3) Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non provvedano all'individuazione dei rischi interferenziali, ovvero i Responsabili dei laboratori/unità di ricerca ospitati ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del personale del Politecnico, i Responsabili dei laboratori/unità di ricerca sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti Enti, dandone immediata e contestuale informazione al Servizio Prevenzione e Protezione del Politecnico.

Art. 16. Enti ospitati dal Politecnico

- 1) Gli Enti ospitati presso il Politecnico di Torino debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni del presente Regolamento e le procedure dell'Ateneo in materia di sicurezza, salvo espressa diversa determinazione stabilita nelle Convenzioni per l'utilizzo degli spazi stipulate dall'Amministrazione, sentito il parere del Servizio Prevenzione e Protezione.
- 2) Il Servizio Prevenzione e Protezione deve essere tempestivamente informato dalle Strutture preposte alla stipula delle Convenzioni per la concessione in uso di spazi dell'avvenuta sottoscrizione ai fini del necessario coordinamento.

Art. 17. Disposizioni transitorie e finali

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono linee di indirizzo specifico sulla applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.
- 2) Tutti i casi particolari non disciplinati nel presente Regolamento dovranno essere comunicati al Servizio Prevenzione e Protezione per le singole valutazioni di merito.
- 3) Disposizioni o ordini specifici emanati dai Dirigenti o dai RADRL non possono essere in contrasto con la normativa ed i regolamenti di Ateneo vigenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente.
- 4) I Referenti della sicurezza, come individuati nel Regolamento sicurezza di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n°93 del 17.03.2010, proseguiranno nella loro attività senza soluzione di continuità fino alla entrata in vigore delle disposizioni del presente Regolamento ed alla formalizzazione delle nuove nomine.